

REGOLAMENTO TIROCINI EXTRACURRICULARI

Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 approvate con DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 e ss.mm.ii.

| | |
|--|----|
| <u>Art. 1 Definizioni</u> | 2 |
| <u>Art. 2 Ambito di applicazione</u> | 4 |
| <u>Art. 3 Tirocinanti</u> | 4 |
| <u>Art. 4 Soggetti ospitanti</u> | 5 |
| <u>Art. 5 Limiti numerici di tirocini e premialità</u> | 5 |
| <u>Art. 6 Soggetti promotori</u> | 7 |
| <u>Art. 7 Durata</u> | 8 |
| <u>Art.8 Ripetibilità del tirocinio</u> | 9 |
| <u>Art.9 Impegno orario</u> | 9 |
| <u>Art. 10 Copertura assicurativa</u> | 9 |
| <u>Art. 11 Convenzioni</u> | 10 |
| <u>Art. 12 Progetto formativo</u> | 10 |
| <u>Art. 12 bis Svolgimento del tirocinio in modalità agile (traineeship)</u> | 11 |
| <u>Art. 13 Tutorato</u> | 12 |
| <u>Art 14 Indennità di partecipazione</u> | 13 |
| <u>Art. 15 Attestazione finale del tirocinio</u> | 14 |
| <u>Art. 16 Comunicazioni agli Organi competenti</u> | 14 |
| <u>Art. 17 Controlli, sanzioni</u> | 14 |
| <u>Art. 18 Monitoraggio</u> | 15 |
| <u>Art. 19 Norme finali</u> | 15 |

Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente regolamentazione si intendono per:

- 1) “tirocinio”: misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un’esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto;
- 2) “tirocini curriculari”: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione;
- 3) “tirocini extracurriculari”: i tirocini che non possono essere definiti tirocini curriculari e tirocini per accesso alla professione sono tirocini extracurriculari;
- 4) “tirocini per l’accesso alla professione”: periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative, il cui completamento costituisce requisito obbligatorio per accedere ad una data professione;
- 5) “tirocini formativi e di orientamento”: i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- 6) “tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”: i tirocini finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali e/o lavoratori occupati e/o a rischio di disoccupazione;
- 7) “tirocini estivi di orientamento”: tirocini extracurriculari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o post laurea, o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado, o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;
- 8) “tirocini per extracomunitari”: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingresso come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999;
- 9) “tirocini di inclusione sociale” tirocini promossi dai Servizi di integrazione lavorativa delle ULSS a favore di soggetti disabili con valenza socio sanitaria e/o riabilitativa ai sensi della DGR 1406 del 9.09.2016;
- 10) “lavoratori a rischio di disoccupazione”: i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e sono in pendenza di preavviso;
- 11) “disabili”: soggetti iscritti nell’elenco provinciale disabili come previsto della legge 68/99;

- 12) “soggetti in condizione di svantaggio”: soggetti appartenenti alle categorie definite nella legge 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato di protezione internazionale (DPR 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.lgs 286/98), e vittime di tratta (D.lgs 24/2014); nonché i lavoratori che soddisfano contestualmente le seguenti 3 condizioni: svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014, definiti in condizione di svantaggio sociale da una Pubblica amministrazione e con certificazione ISEE non superiore a quella richiesta per accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (attualmente Legge 15 marzo 2017 n. 33);
- 13) “categorie particolari di persone svantaggiate”: soggetti non rientranti nella categoria di cui al punto 12, ma compresi nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014 ed individuati nell’ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione.-In tali progetti o programmi la Giunta regionale potrà regolare deroghe alla presente disciplina per gli aspetti che riguardano la durata del tirocinio, i limiti numerici, il divieto di ripetibilità del tirocinio, il profilo professionale e l’indennità di partecipazione al tirocinio, così come disciplinato dai successivi articoli;
- 14) “migranti extracomunitari”: soggetti provenienti da un paese extracomunitario rientranti nelle quote di ingresso per lo svolgimento di tirocini come previsto agli articoli 40 e 44 - bis, del D.P.R. 394/1999;
- 15) “minori in dispersione scolastica”: minori segnalati ai CPI dagli organi competenti che abbiano assolto all’obbligo di istruzione o minori che abbiano compiuto 16 anni e si trovino nella condizione di cui all’art. 1 comma 2 DPCM 9.12.1999 n. 535. I tirocini a favore di tali soggetti potranno essere attivati solo dai CPI ai sensi della competenza loro assegnata dal Dlgs 76/2005;
- 16) “studente”: soggetto che frequenta un percorso di studi di ogni ordine e grado o di formazione professionale;
- 17) “neo qualificato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una qualifica professionale nel sistema regionale di formazione professionale;
- 18) “neo diplomato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- 19) “neo laureato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una laurea o un master realizzato da una Università;
- 20) “neo dottorato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi il titolo di dottore di ricerca;
- 21) “ex allievo”: soggetto che ha terminato nei 12 mesi precedenti un percorso di studio;
- 22) “soggetto promotore”: il soggetto che promuove l’esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa;
- 23) “soggetto ospitante”: tutti i datori di lavoro pubblici e privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori anche senza dipendenti presso i quali si svolge il tirocinio;
- 24) “tutor aziendale”: soggetto interno all’azienda esperto, con competenze professionali in grado di garantire il buon esito dell’inserimento del tirocinante, di promuovere l’acquisizione degli apprendimenti secondo le previsioni del progetto formativo, di accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, di aggiornare la documentazione relativa al tirocinio;

- 25) “referente del soggetto promotore o “tutor didattico-organizzativo”: la persona individuata dal soggetto promotore con il compito di definire le condizioni organizzative e didattiche utili all’apprendimento, di monitorare il percorso formativo di tirocinio, nonché di garantire il processo di attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dal tirocinante;
- 26) “progetto formativo individuale”: il progetto, concordato tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione del tirocinio;
- 27) “dossier individuale del tirocinante”: il dossier, a cura del soggetto ospitante, che contiene le evidenze documentali dell’esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell’attestazione finale.
- 28) “attestazione finale del tirocinio”: documento rilasciato al tirocinante, sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, in cui sono indicate e vengono documentate le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei settori economico professionali

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento regola lo svolgimento di tutti i tirocini, che si svolgono presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto e nei casi in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante abbia la sede legale in Veneto e scelga di utilizzare la presente disciplina anche per tirocini attivati in altre regioni italiane.
2. La presente disciplina non si applica per i tirocini che si realizzano in Veneto nel caso in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante con sedi operative in più regioni opti per la disciplina della regione ove ha la sede legale.
3. Sono esclusi i tirocini curricolari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, i tirocini per l’accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore, i tirocini per i migranti extracomunitari nonché i tirocini transnazionali, realizzati nell’ambito di programmi comunitari. I tirocini di inclusione sociale rimangono disciplinati ai sensi della DGR 1406 del 9.09.2016.

Art. 3

Tirocinanti

1. Possono effettuare un’esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa che hanno assolto l’obbligo di istruzione, appartenenti alle seguenti categorie limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:

| SOGGETTI | TIPOLOGIA DI TIROCINIO |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Neo qualificati - Neo diplomati - Neo laureati - Neo dottorati | Tirocini formativi e di orientamento |
| <ul style="list-style-type: none"> - Disoccupati / Inoccupati - Lavoratori occupati in ricerca di altra occupazione - Lavoratori a rischio di disoccupazione | Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo |

| | |
|---|---------------------------------|
| - Lavoratori sospesi - Disabili - Soggetti in condizione di svantaggio - Categorie particolari di persone svantaggiate - Minori in dispersione scolastica | |
| - Studenti che abbiano assolto all'obbligo di istruzione | Tirocini estivi di orientamento |

Art. 4

Soggetti ospitanti

1. Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola
 - a) con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"). con particolare riferimento, anche se l'elenco non può essere considerato esaustivo, al documento valutazione rischi, alla sorveglianza sanitaria e alla formazione del tutor aziendale.
 - b) con l'applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, nel caso il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno un dipendente;
 - c) con la normativa di cui alla L. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") nel momento di avvio del tirocinio
 - d) di non aver in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Art. 5

Limiti numerici di tirocini e premialità

1. I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:
 - a) Liberi professionisti, piccoli imprenditori, società ove il titolare o i soci prestano in modo continuativo l'attività lavorativa a favore della società, senza dipendenti: un tirocinante;
 - b) unità operative con un numero compreso tra uno e cinque di dipendenti a tempo indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio : un tirocinante;
 - c) unità operative con un numero compreso tra sei e venti di dipendenti a tempo indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: due tirocinanti;
 - d) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, o dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: il numero dei

tirocinanti ospitabili non può eccedere la misura del dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore;

2. Nel calcolo dei dipendenti non si deve tener conto degli eventuali apprendisti;
3. Ai soggetti ospitanti che in unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, hanno assunto tirocinanti, al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), viene riconosciuta la seguente deroga al limite sopra riportato:
 - un tirocinante oltre il limite se è stato assunto il 20% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - due tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - tre tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - quattro tirocinanti nel caso sia stato assunto il 100% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
4. I soggetti ospitanti che in unità operative in cui sono occupati da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) il 75 % dei tirocinanti ospitati, possono attivare 1 tirocinante oltre il limite sopra fissato;
5. I soggetti ospitanti che in unità operative in cui sono occupati da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) possono attivare, in deroga ai limiti sopra determinati, :
 - Un tirocinante oltre il limite nel caso sia stato assunto il 50 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - Due tirocinanti oltre il limite nel caso sia stato assunto il 100 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi
6. Sono esclusi dai limiti sopra riportati
 1. i tirocini attivati a favore dei soggetti indicati all'art. 1, punti 11 e 12 della presente disciplina e presi in carico da una Pubblica Amministrazione. ;
 2. I tirocini attivati a favore dei soggetti di cui al punto 13 possono essere esclusi solo se previsto nei programmi regionali e secondo le regole previste dagli stessi;
 3. I tirocini attivati dai CPI a favore di minori in dispersione scolastica di cui all'art. 1 punto 15;
 4. I tirocini di inclusione sociale (DGR 1406/2016);
 5. I tirocini curriculari;
 6. I tirocini per accesso alle professioni;
 7. I tirocini attivati in premialità, in deroga ai limiti numerici, così come individuati nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo

Art. 6
Soggetti promotori

1. Possono promuovere un'esperienza di tirocinio i soggetti che appartengono alle seguenti categorie, limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:

| | SOGGETTI | TIPOLOGIA DI TIROCINIO |
|---|--|--|
| A | - Servizi per l'Impiego | <ul style="list-style-type: none"> - Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo - Tirocini estivi di orientamento |
| B | - Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell'AFAM, Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale | <ul style="list-style-type: none"> - Tirocini formativi e di orientamento limitatamente ai propri ex allievi - Tirocini estivi di orientamento limitatamente ai propri allievi |
| C | - Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3) | - -Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo |
| D | - Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" | <ul style="list-style-type: none"> - Tirocini formativi e di orientamento (limitatamente agli ex allievi) - Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri allievi |
| E | - Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) | - Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo |
| F | - Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL), Ministero del Lavoro e PS anche attraverso propri enti in house | - Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo |
| G | - Agenzie per il lavoro iscritte all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e aventi una sede operativa in Veneto | - Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo |
| H | - Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle Cooperative sociali | - Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio affidati da Pubbliche amministrazioni e presi in carico per effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo |

2. I soggetti di cui ai punti A e B del precedente comma sono abilitati a promuovere tirocini anche presso unità operative situate fuori del territorio veneto. In tal caso la disciplina di riferimento è

quella della Regione ove si svolge il tirocinio, a meno che il datore di lavoro abbia optato per la disciplina della sede legale, diversa dalla sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 7 **Durata**

1. La durata del tirocinio è indicata all'interno del progetto formativo e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
2. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito indicato:
 - a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
 - b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
 - per soggetti disoccupati/inoccupati, occupati in ricerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi (purché la durata della sospensione sia superiore a quella del tirocinio): massimo 6 mesi, proroghe comprese;
 - per disabili: massimo 18 mesi proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all'interno delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68;
 - per soggetti in condizione di svantaggio e minori in dispersione scolastica: massimo 12 mesi;
 - per categorie particolari di persone svantaggiate, il programma regionale può derogare e stabilire una durata massima di 9 mesi, proroghe comprese;
 - c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.
3. La durata minima dei tirocini non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dai servizi per l'impiego e svolte durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.
4. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio in caso di astensione obbligatoria per maternità, nonché per infortunio o malattia di lunga durata che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari;
5. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
6. La proroga deve risultare adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del progetto formativo.
7. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella comunicazione di avvio del tirocinio, dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
8. Il tirocinio può essere interrotto su iniziativa del soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, mediante idonea comunicazione.
9. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto mediante nota di comunicazione delle motivazioni da inviare a tutti i soggetti interessati.

Art.8
Ripetibilità del tirocinio

1. Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, fatta salva una proroga fermo restando il rispetto della durata massima prevista all'art. 7 relativo alla durata del tirocinio, indipendentemente dal profilo professionale e dal progetto formativo.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tirocini estivi di orientamento, e ai tirocini promossi con finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo per i soggetti di cui ai punti 11, 12 e 15 dell'art. 1. I programmi regionali possono stabilire deroghe al divieto di ripetibilità del tirocinio per i soggetti di cui al punto 13 dell'art. 1.

Art.9
Impegno orario

1. L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
2. Non è possibile attivare tirocini che prevedono un orario settimanale inferiore al part-time al 50 % dell'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante. I tirocini promossi con finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo possono essere attivati prevedendo un orario settimanale non inferiore a 12 ore.¹
3. L'attivazione di un tirocinio a favore di un soggetto occupato, o il contemporaneo svolgimento di due tirocini a favore del medesimo soggetto, devono avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni del D.lgs. 66/2003.
4. Il tirocinio dovrà svolgersi in fascia diurna. Il tirocinio in fascia serale e/o notturna si potrà realizzare solo se la tipologia dell'attività e la specifica organizzazione del lavoro non consenta lo svolgimento dell'esperienza di tirocinio in fascia diurna. ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro

Art. 10
Copertura assicurativa

1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La convenzione di cui all'art. 11 definisce chi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvede ad assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa.

Art. 11
Convenzioni

1. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.
2. La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro della Regione.

¹ Comma sostituito con DGR n. 634 del 24 maggio 2024

3. Lo schema da approvare dovrà essere strutturato sulla base delle seguenti sezioni:
 - Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - Modalità di attivazione;
 - Valutazione e attestazione degli apprendimenti;
 - Monitoraggio;
 - Decorrenza e durata della convenzione.

4. Nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) che il tirocinante non verrà impiegato per
 - Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
 - Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.

 - b) che non saranno ospitati tirocinanti
 - che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
 - che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l'attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017) presso lo stesso;
 - per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
 - per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
 - per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Art. 12
Progetto formativo

1. Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.
2. Al fine dell'applicazione delle deroghe previste per i tirocini attivati a favore dei soggetti in condizione di svantaggio, il servizio sociale pubblico competente, che ha in carico la persona, dovrà sottoscrivere il progetto formativo, oppure attestare comunque, con idonea dichiarazione, di dividerne gli elementi.
3. Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, l'orario giornaliero e settimanale, l'importo dell'indennità di partecipazione mensile corrisposta al tirocinante, se dovuta. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti nonché gli estremi delle polizze assicurative.
4. Il progetto deve contenere l'indicazione:

- a) degli obiettivi specifici del percorso formativo cui l'esperienza è finalizzata con riferimento alla Classificazione delle Professioni Istat 2011;
 - b) delle attività oggetto del tirocinio (Aree Di Attività "ADA" e attività) contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al Decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
 - c) della presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc.).
5. I tirocini attivati a favore di soggetti disabili o in condizione di svantaggio o minori in dispersione scolastica, con finalità terapeutiche e riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo, potranno prevedere lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici.
 6. Il progetto formativo deve essere compilato secondo il modello approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.

Art. 12 bis

Svolgimento del tirocinio in modalità agile (traineeship)²

2. Il progetto formativo individuale di tirocinio può prevedere che l'esperienza si svolga parzialmente in modalità agile (smart traineeship). Vanno salvaguardati i principi per cui il tirocinio deve rappresentare una esperienza formativa, che si svolge in ambiente di lavoro, finalizzata a sperimentare concretamente la realtà lavorativa e realizzata mediante un affiancamento del tutor che deve avvenire principalmente nel luogo di lavoro. Per effettuare l'esperienza in modalità agile è necessario che
 - a) Il lavoro agile (smart working) sia una modalità di prestazione lavorativa stabilmente utilizzata dai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, in particolar modo dai dipendenti che svolgono attività lavorative equivalenti a quelle previste nel PFI per il tirocinante;
 - b) Vi sia una congruità del tirocinio a distanza rispetto all'attività prevista nel progetto formativo;
 - c) Le attività previste nel PFI si prestano ad essere eseguite al di fuori del contesto aziendale mediante connessione internet.
 - d) Il tirocinante assicuri il proprio consenso allo svolgimento dell'esperienza di tirocinio in modalità mista alternando presenze in azienda con giornate in traineeship
3. I tirocini che prevedono lo svolgimento dell'esperienza in modalità agile devono comunque obbligatoriamente realizzarsi negli ambienti di lavoro del soggetto ospitante per almeno il 60% dell'orario settimanale previsto e in ogni caso per non meno di 3 giorni alla settimana. In caso di particolari esigenze organizzative sarà possibile una diversa articolazione su base mensile. L'orario in traineeship non potrà superare l'orario di lavoro in smart working consentito per i dipendenti da accordi collettivi sottoscritti dalle OOSS comparativamente più rappresentative. La fase di avvio, di formazione e di istruzione sull'attività va svolta interamente in presenza
4. Nel PFI, inviato al sistema delle comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 16 del presente provvedimento, deve essere formalmente indicato che il tirocinio si svolge in modalità agile. Le parti (soggetto promotore e soggetto ospitante) devono reciprocamente dare atto che
 - a) il soggetto promotore ha verificato, raccogliendo apposita dichiarazione in tal senso del soggetto ospitante, la presenza di adeguata copertura assicurativa anche relativamente ai

² Articolo inserito con DGR n. 634 del 24 maggio 2023

rischi connessi all'esecuzione delle attività in smart traineeship: responsabilità civile verso terzi nonché tutela contro gli infortuni sul lavoro connessi alla realizzazione delle attività rientranti nel progetto formativo svolte al di fuori dell'ambiente di lavoro;

- b) il soggetto ospitante garantisce che all'avvio dell'esperienza sarà impartita la necessaria formazione e informativa sulla sicurezza in materia di corretto utilizzo delle apparecchiature e di adeguatezza degli ambienti di lavoro;
 - c) il soggetto ospitante si impegna a garantire adeguata strumentazione di lavoro per lo svolgimento della esperienza formativa e il conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo, senza imporre oneri economici a carico del tirocinante;
 - d) il soggetto ospitante assicura al tirocinante la costante reperibilità del tutor aziendale o di soggetto incaricato quando il tirocinio si svolge in ambienti diversi da unità produttive del soggetto ospitante. Nei giorni di presenza del tirocinante nella sede di lavoro dell'ospitante deve essere garantita la presenza in sede anche del tutor aziendale o di soggetto incaricato.
 - e) Nel PFI sono indicate le modalità di registrazione delle attività svolte dal tirocinante in luoghi diversi dalla unità produttiva del soggetto ospitante;
5. Le attività dovranno svolgersi entro i limiti di copertura dell'orario stabilito con diritto alla disconnessione fuori da tale orario.
 6. Nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 18, con riferimento al comma 2, sarà effettuato un approfondimento annuale sul tirocinio in modalità agile e sarà oggetto di relazione alle parti sociali.

Art. 13 **Tutorato**

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale, questi sono chiamati a collaborare e sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del buon esito del tirocinio.
2. Il referente o tutor didattico-organizzativo collabora alla stesura del progetto formativo, si assicura che l'esperienza di tirocinio sia formativa per il tirocinante e redige, al termine del tirocinio, l'attestazione sull'attività e le competenze acquisite dal tirocinante, sulla base degli elementi ricevuti dal tutor aziendale.
3. Ogni tutor didattico organizzativo, del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 40 tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
4. Il tutor aziendale ha il compito di agevolare l'inserimento del tirocinante nell'ambiente lavorativo al fine di consentire lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto formativo.
5. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
6. Il tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
7. Nell'ambito di accordi regionali che prevedano i tirocini come politica attiva del lavoro, anche con il concorso della bilateralità, fermo restando la funzione essenziale e i requisiti del tutor aziendale, come definita nei commi precedenti, è possibile prevedere modalità specifiche di esercizio del tutorato.

Art 14
Indennità di partecipazione

1. Sulla base di quanto previsto all'art. 1, commi 34-36 della legge 92/2012 i tirocini attivati ai sensi della presente deliberazione presso soggetti ospitanti sia privati che pubblici, devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.
2. L'indennità è erogata per intero nel caso l'orario settimanale previsto svolto sia almeno del 70% dell'orario pieno su base mensile. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell'orario pieno l'indennità è ridotta al 70%.
3. Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui all'art. 7 commi 4 e 5, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
4. L'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante che la eroga mensilmente. L'impegno a riconoscere l'indennità può essere assunto dalla Regione, nell'ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l'inclusione di particolari categorie di soggetti. Tale impegno può essere assunto anche dagli enti bilaterali o da altri soggetti.
5. Nel caso di tirocini in favore di soggetti sospesi e comunque percettori di trattamenti di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non sussiste l'obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere l'indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà di prevederla.
6. Ai lavoratori sospesi che siano percettori di ammortizzatore sociale il datore di lavoro può riconoscere un importo non superiore all'indennità minima di tirocinio.
7. Ai lavoratori percettori di ammortizzatore sociale, in assenza di rapporto di lavoro, è possibile riconoscere un'indennità di tirocinio, pienamente compatibile con i trattamenti erogati dall'INPS non superiore a 600,00 euro mensili.
8. La partecipazione al tirocinio e la percezione dell'indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
9. Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione e minori in dispersione scolastica, è possibile prevedere una deroga all'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione.

Art. 15
Attestazione finale del tirocinio

1. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale di tirocinio, il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'attestazione finale di tirocinio sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell'attestazione nel mercato del lavoro. Sia il dossier individuale sia l'attestazione finale di tirocinio costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

Art. 16
Comunicazioni agli Organi competenti

1. Il soggetto promotore è obbligato a inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio. In questo modo adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione.
2. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché di proroga e interruzione.

Art. 17
Controlli, sanzioni

1. La Regione del Veneto promuove il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L. entro sei mesi dall'adozione delle presenti disposizioni. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.
2. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione Veneto promuove, di concerto con le parti sociali, misure e strumenti volti ad evitare l'abuso del tirocinio.
3. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini;
4. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.
5. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
6. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 30 mesi. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
7. La Giunta regionale istituisce una casella di posta elettronica per la ricezione delle segnalazioni di irregolarità sullo svolgimento dei tirocini da parte degli interessati.

Art. 18
Monitoraggio

1. La Regione del Veneto anche per il tramite del ente strumentale Veneto Lavoro realizza un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.
2. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione, cessazioni anomale, attività svolta non conforme al progetto formativo individuale, impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato, incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore, concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

Art. 19
Norme finali

1. Le presenti disposizioni in materia di tirocinio rappresentano gli standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi i medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
2. Eventuali adeguamenti di natura esclusivamente tecnica dovuti a nuove disposizioni nazionali sono introdotti con atto del Direttore della struttura competente in materia di lavoro.
3. Le disposizioni della presente disciplina entrano in vigore dal 1° gennaio 2018 e si applicano ai tirocini attivati successivamente a tale data. Le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della presente disciplina dovranno essere adeguate alla nuova disciplina prima dell'avvio di nuovi tirocini previsti in convenzione.